



Comune di **CARBONARA AL TICINO**

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 73 del 28.12.2017

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

"ATTO D'INDIRIZZO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI VILLANOVA D'ARDENGGI GEOM. MAURIZIO QUARTIROLI. "

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale : All'appello risultano :

- | | | |
|----|---------------------|----------|
| 1- | UBEZIO STEFANO | Presente |
| 2- | ZANETTI RENZO | Presente |
| 3- | TOFFANELLO CRISTINA | Presente |

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Dott. Stefano UBEZIO nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n° 5 del 18.01.2017, avente per oggetto: "Approvazione convenzione per utilizzo a tempo parziale del dipendente del Comune di Villanova d'Ardenghi Geom. Quartiroli Maurizio";

CONSIDERATO che detta convenzione scadrà in data 31.12.2017;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 137 del 19/12/2017 con la quale veniva approvata la graduatoria del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di esperto attività tecniche e progettuali – Geometra 30 ore settimanali, cat. C – Area Tecnica;

CONSIDERATO comunque opportuno prevedere un periodo di affiancamento al nuovo tecnico assunto, da parte del Geom. Quartiroli che si è occupato fino ad ora dell'ufficio tecnico;

RICHIAMATO l'art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004 relativo all'utilizzo congiunto del personale di altri Enti del comparto Regioni ed Autonomie Locali, con il consenso dei lavoratori interessati secondo il quale, ai sensi del comma 1, l'accordo in parola di configura quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 267/2000, restando pertanto la competenza della medesima alla Giunta Comunale.

VISTO il parere ARAN 104-14A5 dal quale di evince che in merito all'utilizzo parziale di personale di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, per convenzione, deve intendersi un accordo o una intesa tra gli Enti interessati, per la quale risulta estranea la competenza del Consiglio Comunale;

VISTA

la Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie -che, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Stato Sez. I, n. 2.141 del 25.05.2005, considera questa norma derogatoria al principio di esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO altresì l'art. 53 del D. Lgs. n° 165/2001, in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

TENUTO CONTO che da costante interpretazione, la norma considerata *lex specialis* in materia di pubblico impiego, consente ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

RICHIAMATO altresì il parere n. 34 del 23.05.2008 col quale il Dipartimento Funzione Pubblica ha precisato che "la norma in causa non è stata abrogata dalla novella apportata all'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 dal comma 79 dell'articolo 3 della Legge finanziaria 2008, poiché il comma 557 configura una fattispecie speciale per le categorie di enti elencati, che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art. 36";

VISTA la Delibera n. 223/2012/ della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008 nonché Deliberazione n. 955/2012/PAR;

ATTESO:

- che la stessa Corte dei Conti ha altresì espresso pareri in base ai quali la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra una forma flessibile di assunzione e d'impiego e pertanto la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;
- che il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie, per cui in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non occorre la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza.
- Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

RITENUTO pertanto di procedere alla disciplina dell'utilizzo parziale del Geom. Quartiroli Maurizio presso l'ufficio tecnico del Comune di Carbonara al Ticino al fine di affiancare il nuovo tecnico per un periodo di sei mesi;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO lo statuto comunale

CON VOTI favorevoli all'unanimità espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare mandato agli uffici comunali per il conferimento di incarico temporaneo per 3 ore settimanali al dipendente del Comune di Villanova d'Ardenghi, Geom. Quartiroli Maurizio – Istruttore tecnico – Cat. C1 – Posizione economica C1, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Carbonara al Ticino, per i motivi indicati in premessa, al fine di affiancare per un periodo di sei mesi il nuovo tecnico del Comune di Carbonara al Ticino;

2) di proporre la decorrenza del periodo di affiancamento al dipendente del Comune di Carbonara al Ticino per n° 3 ore settimanali a far data dal 01.01.2018 al 30.06.2018, prorogabile;

3) di demandare all'ufficio personale l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

INDI

di dichiarare a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, al fine di attivare la convenzione dal 01.01.2018.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Dott. Stefano UBEZIO

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Luisa
PIZZOCCHERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 134 comma 3 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno 22.01.2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 06.02.2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 127 comma 1 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si da' atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 22.01.2018 giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 comma 3 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare , nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA il 06.02.2018 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 24/02/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PIZZOCCHERO Maria Luisa

